

27 APRILE 2023

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: SETTORE ABITATIVO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO SANBAPOLIS: AGGIUDICAZIONE A ASCOOP S.C.

C.I.G.: 9717336757

Premesso che

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istituiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari. L'art. 2, comma 2 di suddetta legge, in particolare, dispone: "*Nell'ambito del programma pluriennale di attività (...), sono altresì realizzati, (...) servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo*" a favore degli studenti iscritti all'Università di Trento.

Opera Universitaria è proprietaria del centro Polifunzionale denominato Sanbàpolis in via della Malpensada a Trento, in prossimità dello studentato universitario S. Bartolameo, destinato a sede di attività culturali e sportive.

Con determinazione n. 48 di data 23 febbraio 2023 sono stati approvati gli atti per l'indizione di un confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato Sanbapolis;

l'importo complessivo a base di gara, stimato dal personale tecnico di Opera, sulla base dei dati storici in possesso era pari a euro € 214.000,00.= al netto degli oneri fiscali, di cui Euro 181.998,14= per costo della manodopera (art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016) ed Euro 4.000,00.= quali costi di sicurezza per riduzione rischi interferenziali (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08) non soggetti a ribasso: detti importi riguardano tutti gli otto mesi di affidamento.

È stato pertanto indetto confronto concorrenziale ex art. 21 comma 2 lett. h e comma 5 della L.P. 23/1990 mediante richiesta di offerta su Mepat secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 28 comma 2 lett. a) del vigente d.p.g.p. n. 10-40/leg del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della L.P. 2/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto (gara MEPAT n. 116075).

All'invito hanno risposto due imprese, tra le quali ASCOOP S.C. che ha presentato l'offerta migliore, ritenuta congrua, per euro 211.900,00 (di cui euro 207.900,00 quale prezzo offerto e euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), presentando un ribasso dell'1% e conseguendo il punteggio di 85/85 nell'offerta tecnica.

In sede di verifica della dichiarazione sostitutiva compilata dall'impresa, considerata ai fini dell'affidamento come da verbale interno (prot. Opera n. 117261295 di data 21/04/2023), si è proceduto a riscontrare ed accertare la presenza dell'impresa nella white list tenuta dal Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento ai fini dell'assolvimento delle verifiche ex L. 190/2012;

si precisa invece che non si sono effettuate le verifiche circa l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti stabiliti dai Bandi di abilitazione, essendo queste assolte da Apac, trattandosi di soggetto presente nel Mercato provinciale ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 1590 di data 18/10/2019.

Con il presente provvedimento si intende pertanto prendere atto dell'aggiudicazione ad ASCOOP S.C., con sede in Tione di Trento (TN) Via D. Chiesa n. 2/A CF e P.IVA 00443110226 e procedere alla stipula del relativo ordine MEPAT, nel rispetto del termine individuato dall'art. 3 comma 5 ter della L.P. 2/2020 che impone alle amministrazioni di addivenire ad aggiudicazione entro 4 mesi dall'avvio del procedimento.

Come indicato nella determinazione di indizione della gara (det. n. 48/2023) dal momento che l'importo complessivo di aggiudicazione è comprensivo anche delle quote direttamente pagate dall'utenza all'aggiudicatario si precisa che da una stima basata sui dati storici in possesso si prevede di riscontrare una situazione di saldo a credito con riferimento al periodo contrattuale da settembre a dicembre 2023, mentre, con riferimento ai primi quattro mesi del 2024 si considera potranno rimanere a carico di Opera euro 18.000,00 . = al netto degli oneri fiscali..

Considerato che al confronto concorrenziale ha preso parte anche un'altra impresa, nonostante il confronto sia avvenuto attraverso il mercato elettronico, in via prudenziale si prevede di applicare la clausola di stand still di cui all'art. 25 bis della L.P. 2/2016;

l'avvio del servizio è pertanto previsto per il giorno 1 luglio 2023, tenendo conto dei due mesi di chiusura della struttura nei mesi di luglio ed agosto.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Si precisa inoltre che ai fini del pagamento del corrispettivo si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. "Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg" in quanto la fattispecie rientra nei casi indicati dalla Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le "Indicazioni operative relativamente all'attività di verifica di correttezza effettuate dall'Agenzia per gli appalti e contratti".

Si dà atto infine che per l'attività oggetto del presente provvedimento non si è proceduto all'acquisizione di CUP non rientrando nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto non attiene ad un progetto di investimento pubblico. Si tratta infatti di spese di gestione e non di spese di sviluppo economico e sociale, così come definite dalle "Linee guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) - Spese di sviluppo e di gestione", elaborate dal Gruppo di Lavoro ITACA (Aggiornamento 14 novembre 2011).

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di aggiudicare ad ASCOOP S.C., con sede in Tione di Trento (TN) Via D. Chiesa n. 2/A CF e P.IVA 00443110226, l’appalto per il servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all’interno del complesso immobiliare denominato Sanbapolis;
2. di prendere atto che il contratto d’appalto decorre dal giorno 01/07/2023 e avrà la durata di otto mesi (con previsione di due mesi di chiusura della struttura dal 1° luglio al 31 agosto);
3. di prendere atto che l’offerta economica di ASCOOP S.C. è pari a per euro 211.900,00 (di cui euro 207.900,00 quale prezzo offerto e euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
4. di prendere atto che il costo di cui al precedente punto 3, al netto delle entrate derivanti dall’utenza del servizio, trova copertura sui Budget 2023 e 2024, macrovoce 041016 “Costi per altri servizi”, centro di costo 14 “Interventi integrativi e servizi accessori” secondo quanto già disposto con determinazione n. 48/2023.
5. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione del servizio effettuato dal personale allo scopo incaricato dall’Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all. : 0

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(EB/SM/ec)